

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ODONTOIATRIA DA EROGARE NELLA STRUTTURA DI
MILANO, VIA TRIVULZIO N. 15, PER LA DURATA DI ANNI 4,
RINNOVABILI**

NUMERO GARA 8380044
CODICE CIG 9017605B0C

Sommario

PREMESSA	4
PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
Art. 1 – OGGETTO, FINALITA’E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	4
ART. 2 - ORARI DI APERTURA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	5
Art. 3 - BUDGET SSN E RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E CONCEDENTE	6
Art. 4 – LOCALI	6
Art. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE	7
Art. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE	7
Art. 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	7
Art. 7 bis - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA	9
Art. 8 - DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO	9
- PARTE SECONDA - ONERI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
ART. 11 – ASSICURAZIONI.....	10
ART. 12 - PATTO DI INTEGRITA’ MORALE.....	11
ART. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI.....	11
- PARTE TERZA -	12
PERSONALE.....	12
ART. 15 – ORGANICO	12
ART. 16 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO	12
ART. 17 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	13
ART. 18 – REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE.....	13
ART. 19 – VARIAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO	14
ART. 20 – ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO	14
ART. 21 – RESPONSABILITA’ E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO	14
ART. 22 - ABBIGLIAMENTO	14
ART. 23 – IDONEITA’ SANITARIA E IGIENE DEL PERSONALE	15
ART. 24 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI	15
ART. 25 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	15
Art. 28 - PROGRAMMA FORMATIVO	15
- PARTE QUARTA - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO	16
ART. 29 – OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA.....	16
ART. 30 – SEGNALETICA DI SICUREZZA	17
ART. 31 – PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - EVACUAZIONE	17

- PARTE QUINTA - CONTROLLI DI CONFORMITA' E CONTINUITA' DEL SERVIZIO	17
Art. 32 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	17
Art. 33 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI	17
- PARTE SESTA - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE	18
Art. 35 – VALORE STIMATO DI CONCESSIONE.....	18
ART. 36 – CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE AL CONCEDENTE	18
ART. 37 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE PER IL CONCESSIONARIO	19
- PARTE SETTIMA - BENI MOBILI E IMMOBILI.....	19
ART. 38 - PROPRIETÀ DEI BENI MOBILI E IMMOBILI	19
ART. 39 – UTENZE E SERVIZI ACCESSORI	20
ART. 40 - OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO AI BENI MOBILI E IMMOBILI.....	20
ART. 41 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO.....	20
ART. 42 - ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE	20
ART. 43 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO	21
- PARTE OTTAVA - NORME FINALI.....	21
ART. 44 - INADEMPIENZE, SANZIONI, PENALITÀ	21
ART. 45 – RISOLUZIONE	22
ART. 46 – RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI.....	23
ART. 47 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE.....	23
ART. 48 – SUB-AFFIDAMENTI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 49 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	24
Art. 50 – RIFUSIONE DANNI E SPESE.....	24
ART. 51 – SPESE IMPOSTE E TASSE	25
ART. 52 – TRATTAMENTO DEI DATI	25
ART. 53 – DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 54 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	26
ART. 55 – FORO COMPETENTE	26
ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:	27
ALLEGATI:	27

PREMESSA

L'ASP IMMeS e PAT intende individuare un soggetto esterno – con qualificata esperienza nel settore – cui affidare, in regime concessorio ex art. 164 e ss del D.Lgs. 50/2016, la gestione, quale unico titolare, degli spazi e delle attività del servizio di odontoiatria.

A tali fini, si precisa che:

- l'ASP IMMeS e PAT è titolare di accreditamento regionale riferito alla specialità “odontoiatria” (odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale) oltre alle altre branche specialistiche, come da documento allegato relativo all'assetto accreditato (**allegato n. 1**);
- la titolarità dell'accREDITamento non viene trasferita al concessionario, rimanendo in capo ad ASP IMMeS e PAT;
- allo stato il servizio in oggetto è gestito in concessione da attuale concessionario, selezionato in esito a precedente procedura ad evidenza pubblica;
- l'ASP IMMeS e PAT mette a disposizione del gestore esterno gli spazi corrispondenti all'attuale Servizio di odontoiatria e l'attrezzatura già presente negli spazi dedicati al Servizio, come da documenti allegati (**si vedano rispettivamente allegato n. 2 e allegato n. 3 del presente capitolato**). Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione Concedente, in coerente declinazione di eventuali esigenze organizzative e procedurali, di prevedere l'individuazione di locali differenti da dedicare all'attività ambulatoriale in luogo di quelli attualmente operativi, garantendo una soluzione idonea ad assicurare medesime capacità logistiche e produttive.

Il Servizio di Odontoiatria offre visite e trattamenti odontoiatrici:

1. in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale:
 - a) a tutti gli ospiti e degenti dell'ASP IMMeS e PAT;
 - b) agli utenti esterni, residenti in Lombardia;
 - c) agli utenti esterni, non residenti in Lombardia,secondo i criteri clinici e socio-economici stabiliti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
2. a pagamento (in regime di solvenza) per tutti gli altri utenti secondo il tariffario specifico che verrà comunicato dal concessionario in fase di offerta;
3. a pagamento (in regime di solvenza) secondo sconti praticati su un tariffario specifico per ospiti e degenti del ASP IMMeS e PAT e dell'IMMeS, nonché per i dipendenti dell'ASP, giusto quanto verrà proposto dal Concorrente in sede di offerta economica.

PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA'E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione completa del servizio odontoiatrico ubicato presso il relativo spazio ambulatoriale sito in Milano, via Trivulzio n. 15, descritto come segue.

Il Concessionario deve garantire regolarmente l'erogazione delle prestazioni previste dal Nomenclatore Regionale Lombardia per la branca accreditata.

In relazione all'esecuzione della Concessione e degli obblighi relativi all'affidamento, come regolato dal presente capitolato, si intendono applicabili le disposizioni sull'esecuzione del contratto previste dalle vigenti leggi e dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili.

All'uopo, il Concessionario si impegna a:

- assumere in proprio tutti gli oneri necessari alla complessiva gestione del servizio, assicurando regolarità prestazionale;
- assumere l'onere di tutti i provvedimenti atti a garantire che il servizio oggetto della presente concessione avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- rispettare lo sconto sulle tariffe indicato in sede di offerta economica di gara nei confronti di ospiti, degenti e dipendenti ASP (ove non erogate in regime di SSN), come formulate in sede di offerta. Rimane inteso che per gli utenti per i quali risulta già formalizzato ed approvato un percorso di cure con relativo preventivo, il nuovo Concessionario risulta tenuto all'applicazione delle condizioni economiche definite tra le parti, ove più favorevoli.
- riconoscere all'ASP, a titolo di corrispettivo di concessione, le percentuali annue sulla produzione derivante dallo svolgimento dell'attività in regime di solvenza e di SSN (compreso Ticket), indicate in offerta;
- esonerare l'ASP da ogni e qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi e comunque manlevare integralmente ASP da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dallo svolgimento dell'attività e/o comunque connessa a quest'ultima;
- assumere ogni responsabilità, verso l'ASP, del buon andamento di tutti i servizi erogati, nonché in ordine all'osservanza delle norme di comportamento del personale impiegato;
- assumere ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell'esercizio delle proprie funzioni;
- assumere in proprio tutte le spese ed i costi di gestione necessari al regolare svolgimento del servizio, nessuna esclusa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi per il personale, i costi per i beni e le attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività, i costi manutentivi di natura ordinaria e straordinaria di cui al DPR 380/2021 e s.m.i., ivi compresi gli impianti antincendio o qualsivoglia impianto presente ove viene svolta l'attività compreso i beni mobili, i costi di tutte le forniture ed i servizi accessori all'esercizio dell'attività nel rispetto delle normative di settore e delle regole di accreditamento).

Resta inteso che, nel caso di perdite d'esercizio aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione dell'ASP al ripianamento delle perdite subite dal Concessionario stesso.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile del personale impiegato e risponderà dei danni arrecati a terzi e all'ente concedente nell'espletamento della sua attività. Sarà obbligo del Concessionario provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale e verso terzi, utenti inclusi.

Il Concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché responsabile dei danni, degli ammanchi, delle manomissioni riguardanti quanto a lui affidato dall'ASP in relazione all'espletamento del servizio.

Il Concessionario, nell'assumere la gestione del servizio, si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutto il personale impiegato il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamenti vigenti, sia igienico-sanitari che giuridico-amministrativi, di prevenzione infortuni e in materia di rapporti di lavoro e di ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.

Oltre a quanto sopra indicato, per l'ottimale sviluppo delle attività relative al presente affidamento, il concessionario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel progetto tecnico migliorativo presentato.

Il complesso delle prestazioni delle attività relative al presente affidamento si intende pertanto integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta del concessionario, ad ogni effetto obbligatorio e vincolante.

ART. 2 - ORARI DI APERTURA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario si impegna, al minimo, ad erogare il servizio di cui al presente Capitolato, dal Lunedì al Sabato, rispettando i seguenti orari di apertura:

- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30;
- sabato dalle ore 7.30 alle ore 15.30.

Il gestore si obbliga ad organizzarsi autonomamente per l'accettazione e la cassa, previa autorizzazione dell'ASP e condivisione di relative procedure.

Il servizio dovrà essere prestato all'interno dei locali siti in Via Trivulzio n. 15, così come individuati da planimetria allegata (allegato n. 2 al presente Capitolato).

Art. 3 - BUDGET SSN E RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E CONCEDENTE

La titolarità dell'accreditamento e del budget SSN rimane in capo all'ASP IMMeS e PAT.

L'ASP si impegna a mettere a disposizione del Concessionario una quota di budget SSN pari a 330.000,00 euro per l'anno 2022 (da eventualmente riparametrare su base periodale in relazione al mese di avvio dell'esecuzione del servizio), importo che sarà confermato annualmente laddove il budget SSN assegnato per l'anno precedente sia stato esaurito dal concessionario. Rimane inteso che il budget è attribuito per mesi dodici e sarà proporzionalmente riparametrato *pro quota* laddove il contratto dovesse avere avvio oltre il primo mese dell'anno solare.

Nel caso in cui il Concessionario non raggiunga la quota budget SSN assegnatagli o l'ATS competente, indipendentemente da cause riconducibili all'ASP, decida autonomamente di abbattere il budget SSN assegnato all'ASP, il Concedente si riserva la facoltà di rimodulare in diminuzione la quota budget SSN, secondo proprio insindacabile giudizio.

L'ASP si riserva altresì di valutare eventuale riconoscimento di budget SSN aggiuntivo, anche in corso d'esercizio, a seguito di analisi dei dati di andamento e disponibilità di budget SSN.

Il Concessionario avrà pertanto l'obbligo di produrre la quota di budget SSN assegnata annualmente ed in caso di mancato raggiungimento della quota indicata, sarà comunque tenuto al versamento nei confronti dell'ASP della quota di compartecipazione prevista, da quantificarsi sull'intero budget assegnato.

Il Concessionario, per le prestazioni rese, emette fattura in nome e per conto di ASP. Per tutti i pagamenti in contanti il Concessionario si impegna a depositare settimanalmente il totale della cassa, con la distinta dei relativi pagamenti, presso la Tesoreria dell'Ente.

Il Concessionario, sulla base dell'offerta economica presentata e della relativa percentuale di retrocessione ivi indicata, emetterà con cadenza mensile posticipata, propria fattura per la quota spettante al Concessionario medesimo, che l'ASP si impegna a pagare a 60 giorni.

L'ASP, in riferimento ai costi dei servizi accessori/aggiuntivi imputati al Concessionario, emetterà fattura con cadenza semestrale.

L'invio ufficiale ad ATS del c.d. "tracciato 28san" rimane in carico all'ASP. La raccolta e la gestione dei dati dovrà rispettare i requisiti e le specifiche di cui al contratto. Il Concessionario è responsabile della loro rispondenza a quanto effettivamente erogato nell'ambito del regime convenzionale. In caso di errori il Concessionario si impegna a riconoscere il pagamento di quanto decurtato da ATS, compresi eventuali ritardi e/o sanzioni.

In nessun caso, l'Amministrazione concedente è chiamata a partecipare al ripianamento delle perdite subite dal Concessionario nello svolgimento delle attività in concessione.

Art. 4 – LOCALI

L'ASP mette a disposizione del Concessionario gli spazi di cui all'allegato n. 2 al presente Capitolato ove deve essere esercitato il servizio di odontoiatria. Gli spazi sono accreditati secondo le indicazioni contenute nella planimetria allegata. I locali sono dotati di impianti (elettrici, antincendio, riscaldamento e condizionamento acqua e acqua calda sanitaria nonché sistema fognario) fino ai punti di fornitura.

Durante il periodo di gestione, il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell'ASP.

Sarà a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi ad esso assegnati delle attrezzature antincendio degli elettromedicali nonché degli impianti tutti, secondo le periodicità previste dalla normativa vigente, compresa la tinteggiatura biennale degli spazi dati in uso, incluso il connettivo tra ASP ed il Concessionario.

I locali vengono ceduti al Concessionario in comodato fino alla scadenza della Concessione, nello stato di fatto in cui si trovano e dovranno essere adibiti esclusivamente all'uso e alle destinazioni previste.

Alla cessazione del contratto, i locali messi a disposizione del Concessionario dovranno essere riconsegnati all'ASP nello stato in cui erano all'atto della presa in consegna o successivamente autorizzato dall'ASP.

Qualora il Concessionario provvedesse di propria iniziativa ad effettuare lavori edili nei locali in questione, qualunque ne sia il motivo o l'entità, senza il preventivo consenso dell'ASP, sarà onere del Concessionario provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino di quanto modificato, entro il termine che verrà indicato dall'ASP. Scaduto inutilmente tale termine, l'ASP effettuerà direttamente i lavori in ripristino, addebitando i relativi costi al Concessionario. Resta comunque inteso che, ove l'ASP ritenesse di non dare

luogo ai ripristini, i lavori eseguiti dal Concessionario resteranno di proprietà della stessa, senza riconoscimento alcuno per le spese sostenute dal Concessionario.

Qualsiasi modifica dei locali deve, in ogni caso, rispettare i requisiti strutturali di accreditamento previsti da ATS. Qualora, per modifiche sopravvenute e non previamente autorizzate dall'ASP, ATS dovesse irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti dell'ASP, il Concessionario è tenuto al pagamento nei confronti di ASP di una somma pari alla sanzione pecuniaria, con onere di manleva integrale nei confronti di quest'ultima da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse intervenire.

Il Concessionario deve provvedere all'apertura ed alla chiusura dei locali mediante il proprio personale. Una copia della chiave di accesso ai locali rimarrà in possesso dell'ASP, per far fronte ad eventuali casi di emergenza, e sarà custodita presso la Portineria Centrale quale centro Unico d'Emergenza, insieme ad un registro nel quale dovrà essere apposta la firma di chi ne chiede l'utilizzo, indicando data e ora della consegna e della restituzione della chiave.

Al di fuori degli spazi assegnati il Concessionario non potrà accantonare o depositare materiali di qualsiasi genere.

Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'affidamento a non mutare, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati.

Oltre ai locali verranno dati in condivisione gli spogliatoi generali dell'ASP per il personale femminile e maschile rispettivamente ubicati al piano seminterrato dei padiglioni 5 e 9 della struttura.

Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione concedente, in coerente declinazione di eventuali esigenze organizzative e procedurali, di prevedere l'individuazione di locali differenti da dedicare all'attività ambulatoriale in luogo di quelli attualmente operativi, garantendo una soluzione idonea ad assicurare medesime capacità logistiche e produttive

Art. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE

L'ASP mette a disposizione del Concessionario gli arredi e le attrezzature di cui all'allegato n. 3 al presente Capitolato.

All'atto dell'avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e diritto in cui si trovano.

Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti dell'ASP e del concessionario, costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.

Gli arredi e le attrezzature sono ceduti al Concessionario in comodato d'uso gratuito con oneri integrali, compresi gli eventuali oneri di dismissione previa autorizzazione dell'ASP, a carico del Concessionario.

In caso di sostituzione dei macchinari, le nuove apparecchiature installate rimangono di proprietà del Concessionario che, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di rimuoverle, salvo diverso accordo con l'ASP.

Art. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, rinnovabili di ulteriori 4 anni, previo accordo formale delle parti da formalizzarsi mesi tre prima della scadenza del contratto, ferma insindacabile facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esercizio di detta opzione.

Art. 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà farsi carico di ogni e qualsivoglia spesa ed onere inerente tutte le attività, anche accessorie, oggetto della Concessione.

E' fatto obbligo al Concessionario, per tutta la durata della concessione:

- 1) farsi carico degli oneri connessi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali ad esso affidati dei relativi impianti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 ivi compresi gli impianti antincendio;
- 2) farsi carico degli oneri connessi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei macchinari (ivi compresa l'eventuale sostituzione), delle attrezzature antincendio ed elettromedicali e degli arredi sia di proprietà dell'ASP sia forniti dal Concessionario a qualunque titolo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del

presente Capitolato. Gli interventi di manutenzione dovranno essere conformi a normativa. Si precisa che al verificarsi di guasti, di qualsiasi natura essi siano, il Concessionario è tenuto a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che deve eseguire le riparazioni a suo carico nei minimi tempi possibili (max. 12 ore). Particolare attenzione deve essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente (ovvero nei termini prescritti), il decadimento – anche temporaneo – dell'efficienza delle attrezzature e delle macchine relativamente alla sicurezza. L'ASP si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi e se gli interventi di manutenzione eseguiti siano conformi a normativa, intervenendo in luogo e a spese del Concessionario qualora quest'ultimo non vi avesse provveduto in tempo utile, imputando allo stesso la relativa spesa;

- 3) E' obbligo da parte della Concessionaria trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'azienda periodicamente **tutte le schede di verifica di avvenuta manutenzione delle attrezzature e degli impianti:**

- di terra ai sensi norma CEI 64/8 e 462/01
- elettrici ai sensi norma CEI 64/8 V7 prove differenziali
- elettromedicali Verifiche di Sicurezza Elettrica –manutenzione programmata e controlli di qualità
- Antincendio ai sensi del DM 15/3/2019 e smi. (protezioni passive e mezzi di protezione attiva)
- dei terminali degli impianti di CDZ e Riscaldamento
- manutenzione/sostituzione degli areatori dei lavelli/lavandini ai fini antilegionella

La mancata trasmissione di quanto sopra comporterà l'applicazione di penali previste nel presente CSA.

- 4) provvedere a corrispondere i costi per le utenze, descritte nell' allegato n. 4 del presente Capitolato, che saranno corrisposti secondo le indicazioni più specifiche di cui al successivo Contratto. In relazione alle utenze la quantificazione dei costi relativi a energia elettrica, climatizzazione e riscaldamento, che saranno fatturati a consuntivo per il primo anno di attività e trimestralmente negli anni successivi /ribaltamento mq e/o mc.
- 5) provvedere a corrispondere il costo per il servizio di portineria centrale e spese accessorie di struttura di euro 12.000,00 annui;
- 6) organizzare e farsi carico di tutti i costi relativi ai servizi accessori necessari al regolare espletamento dell'attività sanitaria, secondo gli standard qualitativi previsti dalle norme di riferimento e declinati in sede di offerta (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di pulizia e sanificazione, disinfezione ed igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi)
- 7) dichiarare di conoscere i contenuti e di rispettare quanto prescritto dai seguenti documenti aziendali (tutti reperibili sul sito web aziendale www.iltrivulzio.it):
- Codice etico e di comportamento dei dipendenti dell'ASP IMMeS e PAT, approvato con Determinazione n. DG/43 del 31 maggio 2019;
 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ASP IMMeS e PAT ai sensi del d.lgs. 231/2001, approvato con Deliberazione Consiliare n. n. 1=2 del 22 gennaio 2020;
 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità dell'ASP IMMeS e PAT 2021-2023, approvati con Deliberazione Consiliare n. 3=1 del 25 marzo 2021;
- 8) definire e garantire nel rispetto della modalità condivise con il Concedente l'archiviazione della documentazione sanitaria;

I costi delle utilities e dei servizi potranno subire variazioni in relazione alle modifiche del soggetto fornitore ed in funzione dei costi sostenuti dall'ASP per lo specifico servizio.

Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la decadenza immediata della concessione.

Il Concessionario s'impegna inoltre ad avvalersi dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso dall'Ente in modo corretto e diligente, rispondendo comunque di ogni danno causato da imperizia, negligenza ovvero da imprudenza nella gestione. Il Concessionario inoltre non può apportare modifiche strutturali, se non preventivamente concordate con l'ASP.

Art. 7 bis - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA

Il Concessionario è responsabile della gestione del servizio e dei connessi obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di sicurezza e sorveglianza sanitaria dei confronti del proprio personale e dell'utenza, anche con riferimento alla gestione dei rischi ed alle necessarie misure operative ed organizzative di gestione e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. A tal fine è obbligato ad adottare puntualmente tutte le necessarie procedure di sicurezza atte a corrispondere alle norme di natura igienico-sanitaria previste dalle normative e dalle regolamentazioni adottate dalle competenti Autorità, sia di carattere sovranazionale, che nazionale e locale.

Il concessionario dovrà garantire:

- a) che il personale rispetti l'obbligo dell'utilizzo dei DPI i quali saranno posti ad esclusivo carico del concessionario;
- b) la conoscenza delle Procedure Qualità e Istruzioni Operative vigenti nell'Ente concedente con particolare riferimento a situazioni pandemiche. A tal fine, l'ASP IMMeS e PAT s'impegna a condividere con il Concessionario i bollettini interni predisposti dall'Unità di Coordinamento Aziendale Gestione dell'Emergenza da diffusione SARS-CoV-2, cui corrisponde l'obbligo del Concessionario di prenderne puntuale contezza e darne diffusione presso il proprio personale; parimenti saranno resi disponibili i protocolli, le procedure e le istruzioni operative emessi dall'Amministrazione e reperibili al link della intranet aziendale di seguito indicato, con accesso alla documentazione del SGQ aziendale: <http://sites.google.com/a/pioalbergotrivulzio.it/sistema-gestione-qualita/>. Rimangono ferme l'autonomia organizzativa e la responsabilità gestionale ed operativa del Concessionario, anche in relazione al proprio SGQ ed alle relative procedure ed istruzioni in relazione alle attività esercitate.

Art. 8 - DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi devono essere eseguite dal Concessionario alle condizioni contenute nell'offerta economica.

La percentuale che il Concessionario si impegna a riconoscere al Concedente sul flusso dei ricavi generati dall'esercizio delle attività oggetto di concessione è quella indicata nell'offerta economica.

Il Concessionario si impegna ad effettuare la fatturazione relativa alle prestazioni erogate in nome e per conto dell'ASP, come da indicazione contenute nel contratto.

- PARTE SECONDA - ONERI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Con il Concessionario sarà stipulato il contratto di concessione comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula del contratto di cui sopra, il Concessionario affidatario dovrà presentare entro i termini di legge dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione:

1. garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 10;
2. polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui al successivo art. 11;
3. certificazione attestante la regolarità contributiva INPS, INAIL, a norma dell'art. 2 della L. 266/2002;
4. elenco nominativo del personale da adibire al servizio con la relativa qualifica, proposto in sede di gara, nonché attestato comprovante la formazione degli addetti;

5. indicazione del nominativo del Direttore Sanitario e del Responsabile Coordinatore di cui all'art. 23 del presente Capitolato, con allegata documentazione comprovante l'idoneità soggettiva, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa di settore;
6. autorizzazioni sanitarie e licenze di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico;
- copia della polizza R.C. citata nel presente Capitolato;
- la cauzione definitiva;
- D.U.V.R.I.;
- elenco nominativo del personale da adibire al servizio con la relativa qualifica, proposto in sede di gara, nonché attestato comprovante la formazione degli addetti;
- l'atto di nomina del Direttore Sanitario e del Responsabile coordinatore;

La stipula del contratto è comunque sottoposta al termine sospensivo di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposito deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di quanto previsto contrattualmente. Il Concessionario sarà pertanto obbligato a costituire una cauzione od una garanzia fidejussoria, nei modi e termini di legge, pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è comunque soggetto alle riduzioni previste *ex lege*.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia nei termini di legge e, comunque, in quelli disposti dal Concedente in esito all'aggiudicazione, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza delle norme del presente Capitolato e degli obblighi risultanti dall'offerta nonché delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, delle leggi, accordi sindacati nazionali e provinciali relativi al personale dipendente dalle imprese del settore.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato, all'uopo manlevando l'ASP da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dall'espletamento dell'attività oggetto di concessione.

In particolare, il Concessionario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di danni arrecati all'ASP a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale e nell'esercizio dell'attività oggetto di concessione.

A tale scopo il Concessionario deve stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione:

- una polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi con massimale unico per evento pari ad euro 3.000.000,00 e di Responsabilità Civile nei confronti dei dipendenti del Concessionario con massimale unico di euro 3.000.000,00 per evento. La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere la qualifica di "terzo" a tutti gli effetti per l'ASP IMMeS e PAT ed i suoi dipendenti e collaboratori. Inoltre la Sezione RC dovrà prevedere, fra le estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni derivanti dalla erogazione di prestazioni radiologiche e di diagnostica per immagini.

- una polizza Incendio e garanzie accessorie a copertura dei beni e delle attrezzature dell'ASP IMMeS e PAT e dalla stessa concesse in uso per il valore pari al prezzo di riacquisto delle stesse. La polizza dovrà anche prevedere la garanzia "Ricorso Terzi" con massimale minimo di euro 2.000.000,00.

- una polizza Furto e Rapina a copertura dei beni di proprietà dell'ASP IMMeS e PAT concessi in uso al Concessionario.

I predetti contratti assicurativi dovranno essere presentati ai fini della sottoscrizione del contratto.

Per la copertura dei danni che derivino o meno dall'espletamento del servizio e siano imputabili al Concessionario o ai suoi dipendenti, e dei quali fosse chiamata a rispondere l'ASP, la medesima sarà completamente sollevata e indenne da ogni pretesa.

L'ASP è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impiegato dal Concessionario, durante l'esecuzione dei servizi.

Il Concessionario dovrà assumere a proprio carico il rischio completo e incondizionato per i danni che possono subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dell'ASP IMMeS e PAT, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente concessione.

A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutti i lavoratori, anche autonomi, da essa impiegati. Tale adempimento è vincolante per la stipula del contratto.

ART. 12 - PATTO DI INTEGRITÀ MORALE

L'ASP IMMeS e PAT informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale adottato con DG/43 del 31.05.2019 e successive Raccomandazioni integrative reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.iltrivulzio.it alla sezione amministrazione trasparente-altri contenuti-Prevenzione della Corruzione-Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Tutti gli Appaltatori e Concessionari, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'ASP IMMeS e PAT ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, così come nel Patto di Integrità Morale, Allegato n. 5 al Disciplinare di gara, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASP IMMeS e PAT di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Infatti, ASP IMMeS e PAT è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare per l'affidamento di contratti per forniture, lavori e servizi, è previsto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione automatica dalla gara, di sottoscrivere, per espressa accettazione, il Patto di Integrità nel quale è chiaramente riportato che qualsiasi comportamento in violazione delle disposizioni ivi dedotte può essere motivo di cessazione immediata del rapporto negoziale, con possibilità dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento del danno, escludendosi, per contro, da parte del Concessionario qualsivoglia pretesa indennitaria, per l'anticipata conclusione del contratto, di cui all'art. 1871 c.c., di cui ne rilascia, ora per allora, ampia liberatoria con espressa dichiarazione di non aver nulla a che avere o pretendere.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità, si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

ART. 13 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario deve provvedere all'acquisizione, qualora necessario, dei pareri preventivi, delle autorizzazioni sanitarie, delle licenze e di quanto altro richiesto dalla normativa per l'espletamento del servizio richiesto dal presente Capitolato. I suddetti documenti devono, per quanto di competenza, essere intestati al Concessionario. Ai fini della coerente predisposizione di tutta la documentazione necessaria al regolare e corretto svolgimento del servizio, anche relativamente alle prescrizioni normative, è prevista attività di coordinamento tra le parti da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà osservare la normativa nazionale nonché tutte le normative regionali e comunali relative all'erogazione di prestazioni di odontoiatria.

- PARTE TERZA - PERSONALE

ART. 14 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice degli Appalti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, in allegato al presente atto si pubblica la consistenza dell'organico del personale dipendente assunto dall'attuale concessionario ed impiegato nell'esecuzione della presente concessione (all. 5).

ART. 15 – ORGANICO

Rimane inteso che, ferma l'applicazione della clausola sociale, il Concessionario deve garantire l'impiego di tutte le risorse umane e di tutte le professionalità di profilo sanitario, tecnico ed amministrativo necessarie ad assicurare il corretto svolgimento del servizio e l'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Concessionario deve garantire una effettiva consistenza numerica di organico e di figure professionali in misura e profili tali da garantire lo svolgimento del servizio secondo gli standard vigenti in materia di personale, secondo le qualifiche riconosciute da Regione Lombardia e dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Ogni modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ASP.

A titolo indicativo, si rappresentano le unità di organico medio impiegate nell'ambito della attuale gestione del servizio in regime di concessione, comprensivo anche di operatori e professionisti con contratti di lavoro e/o di collaborazione non inquadrabili come personale dipendente (All.to 5).

ART. 16 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implicino adeguamento del personale.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuto a trasmettere al Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario:

- 8) Elenco nominativo del personale;
- 9) Autocertificazione del titolo di studi e/o professionale o attestato;
- 10) Certificato del Casellario Giudiziale e carichi pendenti;
- 11) Curriculum formativo-professionale corredato da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

di tutti gli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori.

Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto al servizio di cui trattasi, con i dati anagrafici, la qualifica, le modalità di impiego, gli orari di lavoro e gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità, secondo quanto previsto dall'art. 19 che segue.

Il Concessionario si impegna all'osservanza ed all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza e all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare al rispetto del tipo di contratto collettivo di lavoro applicabile.

Il Concessionario dovrà presentare al Concedente tutta la documentazione prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari a comprova dell'esatto adempimento degli obblighi relativi alla retribuzione del personale ed al corrente versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e, comunque, di tutti gli oneri a carico del datore di lavoro.

Il Concessionario si impegna altresì ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta dell'ASP IMMeS e PAT, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai

servizi. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ASP IMMeS e PAT segnalerà la situazione al competente Ispettorato dal Lavoro.

Il concessionario si obbliga ad applicare o fare applicare integralmente nei confronti di tutti gli operatori e/o dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'ASP.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al concessionario ed ai suoi dipendenti o a terzi nell'esecuzione del servizio.

L'ASP IMMeS e PAT si riserva, comunque, la facoltà di verificare, presso gli uffici competenti e secondo le modalità ritenute più opportune, la regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio.

L'ASP provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati e procederà periodicamente e per tutta la durata del contratto ad effettuare controlli incrociati presso gli enti previdenziali e assistenziali sulla regolarità contributiva dichiarata all'atto della stipula del contratto.

Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dal concessionario circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi, dovendo risultare idoneo a svolgere le prestazioni richieste e possedere i prescritti requisiti d'igiene e sanità, ivi compresi i relativi titoli abilitanti, validi e pienamente efficaci sul territorio nazionale, per l'esercizio della professione, ove richiesti dalle vigenti normative.

Tutto il personale impiegato dovrà pertanto risultare in possesso delle certificazioni di qualifica richieste ed essere formato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche sanitarie del servizio, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza, delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard qualitativo del servizio complessivo.

Il Concessionario è tenuto altresì a formare tutto il proprio personale in ordine alle disposizioni normative e regolamentari in ambito di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento ai rischi interferenziali, ove sussistenti, e alle relative misure di prevenzione e protezione da doversi attuare (es. procedure di gestione delle emergenze: antincendio evacuazione). Le attività informative, formative e di addestramento dovranno essere opportunamente formalizzate e comunicate al Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e rinnovate entro i termini di legge ed in occasione di aggiornamenti normativi o procedurali, turnazione del personale del Concessionario, richiesta da parte di Enti Ufficiali di Controllo ecc.

ART. 17 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del concedente un sistema che consenta la consultazione libera ed incondizionata delle rilevazioni delle presenze giornaliere del personale impiegato.

Resta escluso, ad ogni conseguente effetto, ogni rapporto diretto e di subordinazione tra l'ASP IMMeS e PAT e il personale incaricato dal Concessionario.

ART. 18 – REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I servizi di cui trattasi devono essere svolti dal personale impiegato dal Concessionario il quale deve essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia e di sicura moralità.

In particolare, il personale del Concessionario è tenuto ad osservare:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la peculiare condizione nella quale viene effettuato il servizio;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno dell'ASP IMMeS e PAT, con particolare riferimento alle misure di sicurezza per la gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'ASP IMMeS e PAT;

- evitare di intrattenersi, durante il servizio o per motivi diversi dallo stesso, con ospiti/degenti dell'ASP IMMeS e PAT, curando di non fornire agli stessi consigli, suggerimenti, impressioni o notizie su terapie, diagnosi, attività dei servizi e degli operatori estranee alle prestazioni oggetto del rapporto concessorio;
- non erogare prestazioni diverse da quelle oggetto del servizio.

Il Concessionario deve sostituire, a semplice richiesta dell'ASP o di propria iniziativa, i soggetti che diano motivo di lamentele sul piano professionale-comportamentale, del rendimento e della mancata ottemperanza alle norme del presente Capitolato.

Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, dei colleghi di lavoro, del personale dell'Amministrazione concedente e dei visitatori.

ART. 19 – VARIAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica, le relative qualifiche, devono essere preventivamente comunicate all'ASP IMMeS e PAT per l'approvazione formale. In mancanza di tale approvazione il Concessionario non può procedere ad alcuna variazione.

ART. 20 – ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CARATTERE GENERALE INTERNO

Il Concessionario e il suo personale devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASP IMMeS e PAT per il proprio personale.

Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi. Il Concessionario ed i suoi dipendenti devono mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'ASP IMMeS e PAT o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'ASP IMMeS e PAT potrà chiedere al Coordinatore del servizio indicato dal Concessionario in sede contrattuale l'allontanamento di quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

ART. 21 – RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà affidare la direzione del servizio ad un Direttore Sanitario, cui saranno attribuite tutte le competenze e le corrispettive responsabilità del ruolo, secondo la vigente disciplina di carattere normativo e regolamentare. Tale figura dovrà ottenere l'autorizzazione preventiva da parte del Concedente con riferimento a quanto disposto dalla normativa di riferimento regionale e nazionale.

Il Concessionario è altresì tenuto ad individuare, in modo continuativo e a tempo pieno, un responsabile di servizio con funzioni di coordinamento, avente qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di coordinatore di un servizio simile a quello oggetto del servizio richiesto dall'ASP IMMeS e PAT.

La funzione del coordinatore è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal contratto e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Il Responsabile del servizio, che sarà referente unico dell'intero affidamento nei confronti del Concedente, dovrà mantenere un contatto continuo con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, che verrà individuato dal Concedente prima del perfezionamento negoziale, per il controllo del buon andamento del servizio, ai sensi degli artt. 101 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - ABBIGLIAMENTO

Il Concessionario dovrà fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato gli indumenti di lavoro prescritti dalla vigente normativa, nonché i dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, come prescritto dalle norme vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni che regolano la specifica attività, da indossare durante le ore di servizio.

Tutto il personale del Concessionario presente presso l'ASP IMMeS e PAT dovrà essere munito, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esibire detta tessera di riconoscimento.

Il Concessionario, inoltre, si impegna a rispettare il predetto articolo relativo alla tessera identificativa, per il suo personale e per quello delle ditte subappaltatrici, pena le sanzioni previste dal citato D. Lgs. n. 81/2008. Si impegna infine ad informare il personale delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

ART. 23 – IDONEITA' SANITARIA E IGIENE DEL PERSONALE

Il Concessionario dovrà garantire all'ASP IMMeS e PAT che il personale impiegato per la realizzazione del servizio di gestione soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti.

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie da osservare si fa riferimento alla normativa in materia nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene e a quanto espressamente previsto dal presente Capitolato.

ART. 24 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI

Il Concessionario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Il Concessionario dovrà, inoltre, attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Concedente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 25 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Restano a carico dell'ASP IMMeS e PAT tutti gli interventi che si dovessero rendere necessarie per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta nel presente Capitolato speciale d'oneri. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 26 - PROGRAMMA FORMATIVO

Il Concessionario dovrà provvedere all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario, come già anticipato all'art. 16 del presente documento è tenuto altresì a formare tutto il proprio personale in ordine alle disposizioni normative e regolamentari in ambito di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. con particolare riferimento ai rischi interferenziali e alle relative misure di prevenzione e protezione da doversi attuare (es. procedure di gestione delle emergenze: antincendio evacuazione, etc.).

Particolare cura dovrà essere attuata per la programmazione e l'erogazione di percorsi formativi e di addestramento per il personale che il Concessionario intende designare quale Addetto Antincendio e primo Soccorso.

Le attività informative, formative e di addestramento dovranno essere opportunamente formalizzate erogate e comunicate al Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e rinnovate entro i termini di legge ed in occasione di aggiornamenti normativi o procedurali, turnazione del personale del Concessionario, richiesta da parte di Enti Ufficiali di Controllo ecc.

Il Concessionario dovrà provvedere altresì all'organizzazione degli eventi di addestramento, compresi quelli relativi all'utilizzo delle apparecchiature, per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

- PARTE QUARTA - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 27 – OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

Il Concessionario è obbligato alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di affidamento, in quanto applicabili.

Il Concessionario deve garantire che tutto il servizio sia rispondente a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica di lavoro ed in riferimento agli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi, fiscali e amministrativi (es. redazione del documento di valutazione dei rischi), in tal modo sollevando da ogni responsabilità l'Azienda concedente.

Il Concessionario dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto di concessione, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste.

Il Concessionario entro i termini di legge è tenuto a formalizzare gli adempimenti derivanti dagli obblighi individuati dal D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi e di attuazione delle misure di gestione degli stessi, correlate ai rischi, propri ed interferenziali, dell'attività in oggetto.

Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'ASP, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

I costi della sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono quantificati in questa sede in Euro 2.000,00 (duemila), per le attività di coordinamento della sicurezza, previste nella misura di n. 2 riunioni/anno. Gli stessi saranno più opportunamente valutati con il Concessionario medesimo in relazione al progetto tecnico presentato, con attività di coordinamento funzionale alla definizione di tutta la necessaria documentazione prodromica alla stipula del contratto ed al rispetto della normativa di cui al d. Lgs. 81/2008, ss.mm.ii, ivi compreso D.U.V.R.I.

Rimane inteso che, in ragione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19, il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla gestione ed al contenimento della diffusione dell'infezione correlate alla specifica attività esercitata in coerente attuazione della disciplina normativa vigente e che verrà adottata.

La ditta concorrente dovrà inserire nella "BUSTA A – Documenti amministrativi "il documento denominato "Verifiche ed informazioni di sicurezza nei contratti" (allegato n. 6 al Disciplinare), documento composto da:

ALLEGATO 6.A – Verifiche di idoneità tecnico professionale;

ALLEGATO 6.B – Valutazione preliminare dei rischi interferenti;

ALLEGATO 6.C – Gestione dei rischi interferenti;

debitamente firmato in ogni sua pagina (sia il documento sia i tre allegati) dal Legale Rappresentante della ditta concorrente, per presa visione.

L'ALLEGATO 6.A "Verifiche di idoneità tecnico professionale" del citato documento dovrà anche essere debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta concorrente.

Relativamente agli ALLEGATI 6.B e 6.C del documento in parola, si precisa che saranno compilati successivamente con il Concessionario, in data da concordarsi con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASP IMMeS e PAT.

Il Concessionario è obbligato a comunicare al Concedente, nel corso di tutta la durata del servizio, eventuali criticità o situazioni di rischio che dovessero insorgere.

Per eventuali chiarimenti la ditta concorrente potrà rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASP IMMeS e PAT (tel. 02.4029.670, fax 02.4029.332).

ART. 28 – SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il Concessionario deve predisporre e far affiggere a proprie spese dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dalle misure informative di prevenzione individuate dal Documento di Valutazione dei Rischi sviluppato dal Concessionario stesso relativamente all'attività in oggetto, compresa la cartellonistica informativa funzionale a garantire la corretta diffusione ed osservanza delle misure di gestione e contenimento derivanti dai rischi correlati alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

ART. 29 – PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE - EVACUAZIONE

Il Concessionario, entro trenta giorni dall'inizio del servizio, deve predisporre un proprio piano di gestione delle emergenze e di evacuazione - allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti a cura dell'RSPP del Concessionario da condividere con l'RSPP dell'ASP IMMES E PAT.

Il Piano di Gestione delle Emergenze dovrà necessariamente essere predisposto considerando i rischi emergenziali propri dell'attività ed i rischi emergenziali già presenti presso la struttura del Concedente al fine di garantire univoco e sinergico intervento in caso di effettiva necessità.

Il Datore di Lavoro del Concessionario è tenuto a designare, previa opportuna formazione ed addestramento, un congruo numero di personale utile per la lotta antincendio e primo soccorso e comunque per la gestione delle emergenze per garantire adeguati e tempestivi interventi in presenza di situazioni di emergenza – urgenza. Il numero ed il nominativo degli addetti antincendio dovranno essere resi noti al Responsabile Unico del Procedimento del Concedente.

Il Concessionario è tenuto periodicamente ovvero secondo propria programmazione, con cadenza almeno annuale, ad effettuare prove pratiche tese a verificare la corretta ed efficace applicazione delle procedure indicate nel proprio piano di emergenza, provvedendo altresì ad informare preventivamente il Responsabile unico del Procedimento.

A tal fine il Concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza, certificando gli eventuali addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'ASP IMMES e PAT.

- PARTE QUINTA - CONTROLLI DI CONFORMITÀ E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Art. 30 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Nel caso in cui il Concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l'ASP, a seguito di formale diffida comunicata a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'ASP sia stata costretta ad adottare in conseguenza della sospensione o dell'irregolare esecuzione del servizio da parte del concessionario. A tale scopo l'ASP potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente, in caso di danno di entità superiore, con riserva del Concedente di avviare ogni opportuna azione a tutela del maggior danno subito.

La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Art. 31 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI

L'attività svolta dal Concessionario è sottoposta al controllo del Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario, cui l'attività medesima va rendicontata con cadenza almeno trimestrale da parte dello stesso Concessionario, con report descrittivo e dettagliata rilevazione dei dati di gestione, secondo format concordato con il Direttore Socio Sanitario in sede di avvio dell'esecuzione.

E'riservata al Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario la facoltà di concordare con la ditta affidataria modifiche nell'organizzazione del servizio nell'ipotesi in cui questa presentasse criticità.

L'Azienda ha il diritto di effettuare controlli, con personale proprio, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio fornito.

I controlli avranno ad oggetto i requisiti previsti dal presente capitolato, compreso il rispetto degli standard di accreditamento.

A seguito dell'attività di controllo l'Azienda potrà emettere sanzioni e/o rapporti di non conformità ai quali il Concessionario dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con l'Azienda nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Il servizio fornito dal Concessionario sarà, altresì, sottoposto a controllo di qualità attraverso la somministrazione periodica di questionari che rilevino il grado di soddisfazione dell'utenza.

I controlli di cui al presente titolo non dovranno comportare interferenze nello svolgimento del servizio. Detti controlli sono articolati in controlli a vista del servizio e in controlli analitici.

Al fine della più ampia garanzia di mantenimento di standard di servizio adeguati e conformi alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti l'ASP, ad aggiudicazione avvenuta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di costituire un apposito Nucleo di controllo ad alta specializzazione, formato da esperti del settore e della specialità, anche esterni all'Azienda, appartenenti alle Società scientifiche ed agli Ordini o Albi o Collegi professionali che vigilerà sulla corretta gestione dell'attività ed in particolare sulla qualità e sicurezza delle prestazioni erogate e del Servizio in generale e riferiranno direttamente alla Direzione Generale in ordine ai livelli prestazionali mediante report trimestrali, con potere di proporre misure di ottimizzazione del servizio e correzione delle difformità rilevate. Acquisite le evidenze dei report di controllo elaborati dal Nucleo, l'ASP si riserva di adottare le più opportune iniziative a tutela dei propri interessi, anche in punto di erogazione di sanzioni e più gravi conseguenze, giuste le prescrizioni del presente capitolato.

- PARTE SESTA - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE

Art. 32 – VALORE STIMATO DI CONCESSIONE

Il valore stimato della presente concessione per tutta la durata del contratto (4 anni) è pari a ad € 5.955.703,50, al netto dell'IVA; il valore, anche comprensivo dell'opzione di rinnovo (4 anni + 4 anni), al netto dell'IVA ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari ad euro 11.911.407,00, al netto IVA, come calcolato sulla base della proiezione di periodo del fatturato medio indicativo dell'ultimo triennio riferito al flusso di produzione in entrata derivante dall'erogazione delle prestazioni odontoiatriche oggetto del servizio secondo i parametri tariffari vigenti.

A tal fine si indicano i ricavi dedotti nei rispettivi conti economici dell'ultimo triennio:

ESERCIZIO	RICAVI/PRODUZIONE
2018	€ 1.470.228,00
2019	€ 1.908.183,00
2020	€ 1.088.366,70

ART. 33 – CORRISPETTIVO DA RICONOSCERE AL CONCEDENTE

Il Concessionario, oltre a dover sostenere tutti i costi e le spese per la gestione complessiva e globale del servizio di odontoiatria, dovrà riconoscere all'ASP IMMeS e PAT una percentuale sui ricavi derivanti dall'erogazione delle prestazioni odontoiatriche, secondo le diverse tariffe e condizioni economiche proposte in sede di offerta (per la nozione di ricavi si veda l'ultimo comma del presente articolo).

Rimane inteso che il Concedente, mantenendo la titolarità dell'accreditamento, percepirà direttamente i flussi tariffari in entrata, essendo obbligo del Concessionario effettuare la fatturazione relativa alle prestazioni erogate in nome e per conto dell'ASP IMMeS e PAT, come da indicazioni contenute nel Contratto.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte di percentuali da riconoscere al Concedente sui ricavi annui inferiori al:

- 15% annuo (minimo) da calcolarsi sul totale dei ricavi annui del concessionario derivanti da tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale verso utenza interna ed esterna in regime di solvenza. La percentuale proposta deve intendersi applicata sino ad un fatturato pari ad € 1.000.000,00 (al netto IVA). Laddove dovesse essere superata tale soglia sarà applicata una maggiorazione pari ad un punto percentuale rispetto alla percentuale offerta esclusivamente sulla quota eccedente la preindicata soglia.
- 13% annuo (minimo) sui ricavi da prestazioni erogate in regime di SSN, compresi i ticket (al netto dell’IVA se dovuta).

Per ricavi deve intendersi il fatturato relativo a tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale verso utenza interna ed esterna in regime di solvenza, nonché a tutta la produzione generata da prestazioni erogate in regime di SSN. Deve ritenersi escluso l’acquisto di protesi complete.

ART. 34 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE PER IL CONCESSIONARIO

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di ottenere il riconoscimento di quota parte dei ricavi conseguiti dalle prestazioni erogate in vigore di Concessione, fatturando nei confronti di ASP IMMeS e PAT la quota di propria spettanza al netto della percentuale riconosciuta a quest’ultima a titolo di corrispettivo della concessione di cui all’art. 36 che precede, come formulata in sede di offerta.

A tal fine si precisa che il valore stimato della presente concessione per tutta la durata del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base della proiezione di periodo del fatturato medio indicativo dell’ultimo triennio (2018-2019-2020) è riferito alle tariffe ed ai ricavi effettivamente percepiti quali corrispettivi per le prestazioni erogate nel periodo di riferimento.

Rimane inteso, tuttavia, che il Concessionario non potrà vantare alcun diritto in ordine alla somma complessiva del servizio, o parte di essa, indicata quale valore stimato di concessione, essendo tale parametro indicato solo ai fini della definizione del perimetro economico stimato del contratto ed essendo prevista la remunerazione della Concessione in favore del Concessionario sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti in corso di Concessione.

- PARTE SETTIMA - BENI MOBILI E IMMOBILI

ART. 35 - PROPRIETÀ DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi e servizi annessi, sono di proprietà dell’ASP, restando inteso che la stessa ne concede il diritto di uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell’affidamento.

A tal fine, per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali, il Concedente mette a disposizione del Concessionario, sulla base di un inventario (ALL. 3 al Capitolato Speciale) da verificare in contraddittorio tra le Parti e di cui verrà consegnato relativo verbale:

- gli immobili ed i relativi impianti, nello stato d’uso alla data di inizio della concessione;
- le attrezzature, gli arredi ed i macchinari esistenti e nello stato d’uso alla data di inizio della concessione.

Il Concessionario dovrà integrare a proprie spese la dotazione di arredi, attrezzature e macchinari, come da proposta formulata in sede di offerta tecnica. Sono altresì a carico del Concessionario tutti i relativi oneri di manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnico e tecnologico.

Al termine della concessione il Concessionario dovrà restituire al Concedente l’immobile e le attrezzature, gli arredi ed i macchinari messi a disposizione dal Concedente all’inizio della concessione. Detti beni dovranno essere nello stato risultante dalla loro condizione iniziale, tenuto conto del deterioramento dovuto al normale uso durante il periodo di concessione. Il controvalore di eventuali danni o ammanchi sarà detratto dalla cauzione da restituire al termine della concessione.

Tutte le spese relative alla gestione delle strutture, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario. Pertanto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, saranno a carico del Concessionario le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature, degli arredi e dei

macchinari, ivi comprese le opere di adeguamento a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 36 – UTENZE E SERVIZI ACCESSORI

In relazione alle utenze si precisa che i locali saranno forniti di appositi contatori finalizzati alla quantificazione dei costi relativi a energia elettrica e acqua potabile. **La stima dei relativi costi è indicata nell'ALLEGATO N. 4 del Capitolato Speciale sulla base delle spese relative all'anno 2020.** (secondo un criterio di calcolo della quota parte in relazione ai mq destinati all'attività - cd. ribaltamento a mq). il costo a mq è quantificato sulla base dei contratti in vigore al tempo della ricezione della prestazione. Con particolare riferimento ai servizi di climatizzazione, acqua calda sanitaria ed altre utilities i costi per il servizio odontoiatria saranno desunti dall'importo pagato da ASP sulla base dei contratti CONSIP/ARIA in vigore.

Per il servizio di portineria centrale dell'ASP IMMeS e PAT è previsto un concorso di spese da parte del Concessionario pari ad euro 12.000,00 annui, come da indicazioni di cui all'allegato n. 3.

Il Concessionario dovrà garantire lo svolgimento del servizio, assicurando a proprie cure e spese, secondo autonomia gestionale ed organizzativa tutti i servizi accessori e le forniture strumentali necessari alla regolare esecuzione delle prestazioni caratteristiche, nel rispetto di tutte le norme di legge e degli standard di accreditamento (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di pulizia e sanificazione, disinfezione ed igienizzazione, derattizzazione e disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi).

Rimane inteso che, in ragione delle caratteristiche strutturali e logistiche dei locali ambulatoriali presso cui si svolge il servizio, posti all'interno del plesso aziendale, il Concessionario è tenuto a fornire tutte le necessarie informazioni in ordine agli aspetti operativi ed organizzativi che insistono sull'esecuzione del servizio.

ART. 37 - OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO AI BENI MOBILI E IMMOBILI

Il Concessionario deve avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni, se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

In caso di guasti alle apparecchiature ed agli strumenti tecnologici il Concessionario si impegna a garantirne il ripristino della funzionalità a propria cura e spese, fatta salva diversa valutazione congiunta tra le parti in ordine all'obsolescenza del bene ed alla sua necessità di sostituzione.

ART. 38 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO

Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura, restano di proprietà del Concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento. L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'ASP. La proprietà degli stessi impianti, sarà automaticamente trasferita all'ASP al termine di durata dell'affidamento stesso, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 39 - ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE

Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura e strumentali al regolare svolgimento del servizio, il Concessionario potrà avvalersi di operatori economici terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'ASP da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture. L'ASP non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto di affidamento, all'ASP, la quale potrà esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.

ART. 40 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO

Al termine della durata dell’affidamento, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all’uso a cui sono destinati.

I beni dovranno essere riconsegnati correttamente funzionanti e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso. Nel caso di deterioramento o eccessivo consumo i beni dovranno essere sostituiti e/o integrati a totale carico del Concessionario.

La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra l’ASP e il concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici dell’ASP da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell’affidamento.

Gli impianti di nuova installazione di proprietà del concessionario (art. 38 del presente Capitolato) saranno ceduti a titolo gratuito, salvo diversa pattuizione intervenuta, in proprietà all’ASP al termine dell’affidamento, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dell’ASP medesima.

- PARTE OTTAVA - NORME FINALI

ART. 41 - INADEMPIENZE, SANZIONI, PENALITÀ

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’ASP, a qualunque obbligo derivante dal presente Capitolato, fatte salve le cause di decadenza dall’affidamento, comporteranno l’applicazione della penalità da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto previsto in ordine alle fattispecie di cessazione del rapporto negoziale.

L’ASP applicherà, inoltre, una penale quantificabile in euro 150,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui il Concessionario, a seguito di segnalazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di disservizi o lamentele da parte degli utenti o rilevato direttamente dal personale, non prenda adeguati provvedimenti in merito.

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza trasmessa a mezzo pec. Il Concessionario, entro 7 (sette) giorni dalla data di contestazione dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni. Laddove le giustificazioni non siano ritenute passibili di accoglimento, l’ASP confermerà l’applicazione della penale, ad ogni conseguente effetto esecutivo.

Qualora si accerti l’inosservanza dei contratti di lavoro del personale impiegato nell’espletamento del servizio, l’ASP potrà provvedere direttamente impiegando eventuali crediti nei confronti del concessionario e/o la cauzione senza che il concessionario possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni.

Sono altresì tipizzate le seguenti penali:

- € 300 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio del servizio;
- € 300 per ogni giorno di ritardo nell’invio dei dati, flussi informativi, report e rendicontazioni previste nel contratto;
- € 150 per ogni giorno di ritardo nel versamento degli incassi giornalieri;
- € 150 per ogni mancanza rispetto a quanto previsto dalle procedure aziendali di accettazione CUP e Cassa e Regolamento gestione Incassi;
- € 15.000 in caso di esito negativo di ogni *customer satisfaction* preparata dal Direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con l’impresa, dalla quale emerga che oltre il 30% dei pazienti sia insoddisfatto del servizio;
- 10% della somma oggetto del risarcimento riconosciuta dal Concessionario all’utente, per ogni lamentela grave e motivata giunta all’URP dell’Azienda che conduca ad un successivo risarcimento del danno;
- € 15.000 in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli adempimenti in materia di sicurezza, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa di prevenzione incendi;
- in relazione alla gravità del caso, da € 1.000/persona a € 10.000/persona, in caso di inosservanza relativamente alla formazione e professionalità, in termini di mancanza dei titoli richiesti, del personale dedicato al contratto;
- € 5.000 in caso di inosservanza relativamente allo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (speciali e non);

- € 1.000 per ogni mancata manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza su apparecchiature/attrezzature non effettuata;

- € 1.000 per ogni mancata manutenzione preventiva e periodica su locali, ed impianti di pertinenza.

Qualora l'Impresa, entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, l'Azienda provvederà all'erogazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare. In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

Resta salva la possibilità in capo all'ASP di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.

ART. 42 – RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore ai limiti di legge.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione;
- h. interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo;
- i. per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- j. ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno solare o n. 10 infrazioni, anche non consecutive, per tipologie di inadempienze diverse;
- k. cessione del contratto a terzi;
- l. per motivi di pubblico interesse;
- m. inosservanza delle norme igienico sanitarie nella gestione del servizio;
- n. destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso diverso da quello stabilito dal presente Capitolato speciale d'onere;
- o. mancato impiego del numero di unità lavorative dichiarate in sede di offerta e relativo monte ore superiore a 10 giorni solari;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'ASP IMMES e PAT non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di ASP IMMES PAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 43 – RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli articoli 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 6 e art. 67 del d.lgs. 159/11), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., dagli artt. 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319ter, 319 quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, ASP IMMES e PAT, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, procede alla risoluzione del Contratto.

Nel caso di risoluzione di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento anticipato del Contratto.

ART. 44 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Nei casi in cui sia esercitata la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’ASP IMMES e PAT assumerà l’esercizio diretto dei servizi in concessione ovvero provvederà ad affidarne la prosecuzione ad altri.

Allo scopo di limitare i danni provocati dall’inadempimento del Concessionario quest’ultimo dovrà lasciare in uso all’ASP IMMES e PAT tutte le attrezzature di cui dispone, in proprietà o ad altro titolo per l’esecuzione del contratto per un periodo di 90 gg. a partire dalla data di risoluzione del contratto.

ART. 45 – SUB-AFFIDAMENTI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il sub-affidamento del servizio è consentito solo previa autorizzazione di ASP IMMES e PAT, nel rispetto dell’Offerta e della normativa vigente, nei limiti e con le modalità stabilite in conformità a quanto disposto dall’art. 105 e 174 del D.lgs. 50/16, a soggetti idonei, che siano in possesso delle necessarie abilitazioni, nonché titolari dei necessari titoli. Sono comunque fatte salve le speciali fattispecie consentite dalle norme vigenti. Il sub-affidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell’efficacia dell’affidamento di cui al Contratto. Ogni inadempimento definitivo degli obblighi di cui al presente comma e/o assunti con l’Offerta da parte dell’Affidatario può comportare l’applicazione di una penale calcolata ai sensi dell’Articolo 17.

Qualora il Concorrente intenda avvalersi dell’istituto del sub-affidamento indica all’atto dell’Offerta la/e parte/i di servizio che intende sub-affidare. In caso di sub-affidamento di quote di servizi/attività l’Affidatario è obbligato a inserire nel relativo sub-contratto, a pena di nullità dello stesso, un’apposita clausola con cui il sub-Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla citata L. 136/10. Al fine di consentire Ad ASP IMMES e PAT di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della L. 136/10, l’Affidatario dovrà trasmettere ad ASP IMMES e PAT copia del sub-contratto.

I pagamenti relativi alle operazioni eseguite dal sub-Affidatario verranno effettuati dall’Affidatario secondo modalità conformi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare tramite il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. L’Affidatario è obbligato a trasmettere ad ASP IMMES e PAT, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al sub-Affidatario.

L’Affidatario resta comunque responsabile di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi. L’Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti del Concedente e dell’Utenza. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto da parte dell’Affidatario, pena l’immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva salvo ulteriore risarcimento del maggior danno.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all’atto dell’offerta indichino le parti di servizio che intendono subappaltare;

- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Concedente, l'appaltatore trasmetta contestualmente dichiarazione nei modi e nei termini di legge attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs 50/2016 e di ordine speciale richiesti dal presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario intendesse procedere con l'affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione al Concedente ed attendere il conseguente nulla osta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 46 – RECESSO DAL CONTRATTO

Il Concedente, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 ed ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi per iscritto al Concessionario.

Il Concedente si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza riconoscimento di alcun indennizzo, onere o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso della validità del contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse una procedura di gara per la concessione e gestione di servizi oggetto della presente gara a condizioni economiche più vantaggiose e il Concessionario non sia in grado di praticare almeno tali condizioni;
- b) qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesima ed identica concessione oggetto del presente appalto, da parte dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARIA), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.11.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie e confermate con successiva DGR n. IX/4334 in data 26.10.2012, ove applicabili;
- c) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa antimafia. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, il Concessionario è obbligato a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni dei soci – per le società semplici e in nome collettivo – o dei soci accomandatari – per le società in accomandita semplice – o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- d) qualora venisse riscontrata la violazione, da parte del Concessionario, del Patto di Integrità aziendale;
- e) in caso del venir meno dell'accreditamento di branca, senza che nulla il Concessionario abbia a che pretendere.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso ASP IMMeS e PAT si obbliga a pagare all'Ente Concessionario le prestazioni già eseguite da quest'ultimo al momento in cui diviene efficace il recesso.

Art. 47 – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Il Concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione concedente il pagamento di somme ingiuntele a titolo di sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in dipendenza delle prestazioni in contratto, con risarcimento di ogni ulteriore danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Concessionario o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'affidataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 10 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa. L'inadempienza sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 48 – SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso, in caso di registrazione, sono a carico dell'aggiudicataria, nonché le spese di pubblicazione del bando e relativi avvisi di aggiudicazione (GURI, 2 quotidiani regionali, 2 quotidiani nazionali, sarà data copia delle fatture pagate dall'Azienda).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 oltre IVA.

L'Amministrazione concedente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alla partecipazione alla presente procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di odontoiatria e alla conseguente esecuzione del Contratto, il Titolare del trattamento è l'ASP che fornisce agli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"). Si intende qui integralmente richiamato il contenuto dell'Informativa allegata al Disciplinare di Gara.

In relazione all'esecuzione del Contratto, il Concessionario è tenuto all'osservanza delle previsioni del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché di tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali ed è Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR nei casi in cui l'esecuzione del Contratto comporti il trattamento di dati personali comuni e particolari da parte dello stesso Contraente per conto del Pio Albergo Trivulzio, con conseguente nomina a Responsabile ai sensi delle previsioni che seguono.

La nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR verrà formalizzata in apposito atto successivo alla data di stipula del Contratto. Nello stesso atto verranno esplicitati i compiti del Responsabile e le sue responsabilità secondo quanto disposto dal GDPR.

Il Concessionario si impegna a fornire all'ASP i documenti comprovanti l'analisi del rischio in materia di trattamento e di sicurezza dei dati personali ai sensi dell'art. 32 GDPR.

Il Concessionario è comunque tenuto al trattamento dei dati personali comuni e particolari secondo le regole previste dalle competenti Autorità sanitarie nell'ambito delle norme di accreditamento e di sistema.

Oltre agli obblighi di legge relativi alla protezione e alla riservatezza dei dati personali comuni e particolari, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e le informazioni anche di carattere non personale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli o condividerli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione (o trattamento) a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

I dati personali del Contraente sono conservati per tutta la durata del Contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, come specificato nell'Allegato n. 7.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'ASP IMMeS e PAT; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

ART. 50 – DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato e negli atti di gara, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le

disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.

L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli immobili e del servizio affidati in gestione. A tal fine, infatti, per una più ampia conoscenza dell'attuale gestione dei servizi/attività ora oggetto di affidamento – anche per gli effetti di cui al comma precedente – ogni Concorrente è tenuto a effettuare, prima della redazione dell'Offerta, il sopralluogo/data-room nel modo più accurato possibile, secondo le regole previste dal Disciplinare.

L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate, il Concessionario dovrà dare tempestiva informazione ad ASP IMMeS e PAT. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, nel capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

ART. 51 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto.

Il Concessionario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, quali quelle, titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di:

- gestione dei servizi affidati e accreditamento;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza degli impianti e delle apparecchiature di qualsiasi tipo;
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
- autorizzazioni da parte del Comune;
- autorizzazioni igienico - sanitarie;
- pari opportunità;

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contratto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del presente contratto, del capitolato, nonché dalle norme contenute:

- nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa;
- nelle Leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali, sanitarie di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con il servizio, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei servizi.

ART. 52 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Rossana Coladonato**

Il presente capitolato si compone di n. 52 articoli, per un totale complessivo di 27 pagine, comprensive di pagina 'Allegati'.

26

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:

ALLEGATI:

- **All. 1:** assetto accreditato;
- **All. 2:** planimetria accreditamento;
- **All. 3:** elenco attrezzature;
- **All. 4:** schema riepilogativo delle utenze oggetto di rimborso;
- **All. 5:** organico attualmente impiegato dal Concessionario nell'esecuzione del servizio
- **All. 6:** listino ASP per prestazioni in regime di solvenza;